

# COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

## ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE

### DELIBERAZIONE N. : 108 del 25/09/2014

Oggetto : MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaquattordici, il giorno 25 del mese di Settembre, alle ore 18:10, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1<sup>a</sup> convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

Consiglieri Comunali		Pres./Ass.	Consiglieri Comunali		Pres./Ass.
1	GNASSI ANDREA SINDACO	assente			
2	AGOSTA MARCO	presente	18	MANCINI ROBERTO	presente
3	ALLEGRI MASSIMO	presente	19	MARCELLO NICOLA	presente
4	ALOISIO GIUSEPPE	presente	20	MAURO GENNARO	presente
5	ANGELINI FRANCESCO	presente	21	MAZZOCCHI CARLO	presente
6	ASTOLFI ALBERTO	presente	22	MORETTI GIULIANA	presente
7	BERTOZZI SIMONE	presente	23	MOROLLI MATTIA MARIO	presente
8	CAMPORESI LUIGI	presente	24	MURANO BRUNORI STEFANO	presente
9	CASADEI MARCO	presente	25	PAZZAGLIA FABIO	presente
10	CINGOLANI LILIANA	presente	26	PICCARI ENRICO	assente
11	DONATI SARA	presente	27	PICCARI VALERIA	assente
12	FRANCHINI CARLA	presente	28	PIRONI GIOVANNI	presente
13	FRATERNALI ABRAMO	presente	29	RAVAGLIOLI ALESSANDRO	assente
14	GALLO VINCENZO	presente	30	RENZI GIOENZO	presente
15	GALVANI SAVIO	presente	31	TAMBURINI GIANLUCA	presente
16	GIORGETTI ALESSANDRO	presente	32	ZERBINI SAMUELE	assente
17	GIUDICI ERALDO	assente	33	ZOFFOLI GIOVANNA	presente

**Totale presenti n. 27 - Totale assenti n. 6**

Presiede GALLO VINCENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.

Partecipa LAURA CHIODARELLI in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**).

*Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento indicato in oggetto.*

*Dopo l'illustrazione dell'Ass. Brasini (Assessorato Risorse umane, Risorse finanziarie, Patrimonio e Demanio Comunale, Partecipate, Politiche dello sport e del Benessere) e del Responsabile U.O. Tributi per il servizio rifiuti, tributi a domanda e gestione mezzi pubblicitari – Dott.ssa Spazi, dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: i Conss.: Cingolani, Renzi, Galvani, Pazzaglia, Renzi, Camporesi, Mauro, Pazzaglia, l'Assessore Brasini.*

*Presenti n. 23 Consiglieri: Agosta, Allegrini, Aloisio, Angelini, Astolfi, Bertozzi, Camporesi, Cingolani, Donati, Fraternali, Gallo, Galvani, Giorgetti, Mancini, Mauro, Mazzocchi, Morolli, Murano Brunori, Pazzaglia, Pironi, Renzi, Tamburini e Zoffoli.*

*Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione l'emendamento del Sindaco, nella formulazione come da testo allegato parte integrante al presente atto.*

*L'emendamento viene approvato dal Consiglio con 17 voti favorevoli (PD – FdS – Rimini x Rimini - Murano Brunori), 5 contrari (Movimento 5 Stelle – SEL – PDL – Renzi) e 1 astenuto (Cons. Mauro), espressi dai n. 23 Consiglieri presenti.*

*Intervengono quindi per dichiarazione di voto sulla proposta deliberativa così come emendata i Conss.: Tamburini e Mauro.*

*Esce il Cons. Allegrini, entrano i Conss.: Franchini e Casadei. Presenti n.24 Consiglieri.*

***Si omette la discussione, che risulta dal verbale della seduta.***

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la **IUC** (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'**IMU** (Imposta Municipale Propria), della **TASI** (Tributo Servizi Indivisibili) e della **TARI** (Tassa sui Rifiuti);  
- che il comma 682 della predetta norma, conferisce al Comune la potestà di determinare, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

PRESO ATTO che per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile e, per la determinazione della base imponibile vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES e T.I.A.);

VISTA la deliberazione di C.C. n. 54 del 20.05.2014 ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall’art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

VISTO il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68 con il quale sono state apportate modifiche in sede di conversione alla disciplina della TARI. Modifiche che dispongono anche un diverso regime per i rifiuti speciali non assimilabili;

CONSIDERATO che le modifiche riguardano il comma 649 della L. 27.12.2013 n. 147 secondo periodo che viene così riformulato:

*“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*

ATTESO che è necessario, per recepire le modifiche legislative citate, procedere ad una rettifica ed integrazione del Regolamento TARI approvato con la deliberazione sopra citata ed in particolare all’art.15 “Agevolazioni per produzione di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche”, così come risultante dal prospetto di raffronto di cui all’Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la Circolare di Anci Emilia – Romagna del 27 giugno 2014 Prot. n. 142 che suggerisce le modifiche da apportare al testo regolamentare in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. n. 16 del 2014, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

RITENUTO pertanto di modificare l’articolo 15 inserendo un nuovo punto 3, come testualmente riformulato da Anci Emilia – Romagna, rettificando pertanto il suddetto articolo così come risulta dal prospetto di raffronto di cui al sopra citato Allegato B);

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 95 del 22.04.2014 ad oggetto: “Gestione diretta della Tassa sui rifiuti (TARI). Individuazione delle modalità di gestione.” con la quale è stata disposta la reinternalizzazione della gestione amministrativa e della riscossione della TARI;

PRESO ATTO che la scelta di provvedere alla gestione in house della TARI ha segnato un passaggio “epocale”, non certo di semplice e facile attuazione, considerato che per un decennio (2003 – 2013) la gestione dei rifiuti è avvenuta, senza interruzioni, con affidamento alla soc. Hera Spa;

CONSIDERATA la consistente affluenza dei cittadini agli sportelli TARI - di nuova istituzione nel Comune - in concomitanza con la scadenza della prima rata di versamento del tributo al 31 luglio che ha permesso di conoscere, dopo oltre un decennio di gestione affidata a terzi, esigenze e precisazioni che si rende necessario recepire nel vigente Regolamento Tari;

RITENUTO pertanto necessario provvedere anche su tale fronte, al fine di semplificare e facilitare la comprensione del testo regolamentare ai cittadini contribuenti, operando rettifiche agli articoli 4, 10, 15, 19, 27 e 30 come evidenziato dal prospetto di raffronto di cui all'Allegato B);

RICHIAMATO il D.M del 18.07.2014 del Ministero dell'Interno che differisce ulteriormente al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014, da parte degli Enti Locali;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

PRESO ATTO che le modifiche al regolamento da approvare col presente atto non producono effetti sulla previsione di entrata, di cui al bilancio di previsione 2014;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.L. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.L. n. 446 del 1997;

DATO ATTO che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;

VISTA la Relazione Tecnica del Funzionario Responsabile U.O. Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a domanda e Gestione mezzi pubblicitari, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);

VISTO l'allegato prospetto di raffronto relativo ai n. 6 articoli da modificare (artt. 4; 10, 15, 19, 27, 30) che permette una visione comparata tra la precedente stesura e la nuova e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato B);

VISTO il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile U.O. Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a domanda e Gestione mezzi pubblicitari in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso in data 11.09.2014;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il parere espresso in data 16.09.2014 dalla I e V Commissione Consiliare Permanente riunite in seduta congiunta;

*Il Presidente del Consiglio, esaurita la trattazione dell'argomento pone in votazione la proposta deliberativa così come precedentemente emendata;*

Esperita la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 16 voti favorevoli (PD – FdS – Rimini x Rimini – Murano Brunori), 8 contrari (PDL – Movimento 5 Stelle, Renzi, Casadei e SEL) e nessun astenuto, espressi dai n. 24 Consiglieri presenti;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare la Relazione Tecnica (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le rettifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultano dall'Allegato B) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) Di approvare il nuovo testo regolamentare così come risulta dalle rettifiche apportate e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato C);
- 4) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2014;
- 5) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia tassa sui rifiuti;
- 6) Di dare atto che le modifiche al regolamento non producono effetti sulla previsione di entrata, di cui al bilancio di previsione 2014;
- 7) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia

e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 8) Di dare atto che, qualora successivamente all'adozione della presente delibera, dovessero intervenire nuove norme o modifiche alla vigente normativa in materia, saranno adottati i provvedimenti necessari e conseguenti;
- 9) Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69;
- 10) di dare altresì atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Spazi - Responsabile U.O. Tributo per il servizio rifiuti, Tributi a domanda e Gestione mezzi pubblicitari;

Entra il Consigliere Allegrini. Presenti n. 25 Consiglieri.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedimento;

Con 17 voti favorevoli (PD – FdS – Rimini x Rimini – Murano Brunori), 8 contrari (PDL – Movimento 5 Stelle, Renzi, Casadei e SEL) e nessun astenuto, espressi per alzata di mano dai n. 25 Consiglieri presenti;

#### D E L I B E R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione di C.C. n. 108 del 25/09/2014

**PRESIDENTE**

F.to GALLO VINCENZO

**VICE SEGRETARIO GENERALE**

F.to ALESSANDRO BELLINI

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni dal 01.10.2014.

Rimini li 01.10.2014

**SEGRETARIO GENERALE**  
Laura Chiodarelli



**Comune di Rimini**

Direzione Risorse Finanziarie  
U.O. Tributo per il servizio rifiuti – Tributi a  
domanda e gestione mezzi pubblicitari  
Pratica trattata da Antonella Spazi

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704171 - fax 0541 704170  
www.comune.rimini.it  
e-mail: [tributi@comune.rimini.it](mailto:tributi@comune.rimini.it)  
PEC: [ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it](mailto:ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409

**Allegato A)** alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 25.09.2014

## **Relazione Tecnica**

**OGGETTO:** Modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (**TARI**).

Dal 1 gennaio 2014 la legge di stabilità 147/13 ha introdotto un nuovo tributo, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone di tre tributi, l'IMU, la TASI e la TARI, di cui l'ultimo diretto alla copertura dei costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Con deliberazione di C.C. n. 54 del 20.05.2014 è stato approvato, con effetto dal 01.01.2014 il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

La scelta operata nella predisposizione del Regolamento è stata da un lato quella di trattare esclusivamente gli aspetti demandati alla potestà dispositiva comunale (limitando al massimo l'inserimento nel testo regolamentare delle prescrizioni di legge), dall'altro di mantenere per quanto possibile, inalterata la disciplina prevista per la previgente TARES

Con Regolamento si è pertanto provveduto, ex comma 682 art. 1 della L. 147/2013 ad indicare: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità produttiva di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione delle categorie produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nei casi in cui sia difficile delimitare le aree in cui tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività è svolta.

Ovviamente, trattandosi di normativa in continua evoluzione, nel testo deliberativo era stato anche espressamente considerata la possibilità di aggiornare il Regolamento qualora successivamente all'adozione dello stesso fossero intervenute nuove norme o modifiche alle disposizioni vigenti in materia.

Con Legge di conversione (L. n. 68/14) del D.L 16/2014 "*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*" sono state apportate (precisamente dall'art. 2 comma 1 lett. e) successive modifiche all'art. 1 comma 649 della legge 147 /2013 istitutiva della TARI, disponendo un diverso regime per i rifiuti speciali non assimilabili.

Infatti, in sede di conversione del DL 16/2014 è stata variata la disposizione, contenuta nella versione originaria del DL, che aveva stabilito che, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, il Comune disciplina riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Nel nuovo testo dell'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 come da Legge di conversione n. 68/14, il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Inoltre, la reinternalizzazione da quest'anno della gestione amministrativa e della riscossione della TARI - avvenuta senza interruzioni per un decennio (2003 – 2013) con affidamento alla soc. Hera Spa - ha permesso di conoscere esigenze e disporre precisazioni che risultano doverose per semplificare e facilitare la comprensione del testo regolamentare ai cittadini contribuenti.





## Comune di Rimini

Direzione Risorse Finanziarie  
U.O. Tributo per il servizio rifiuti – Tributi a  
domanda e gestione mezzi pubblicitari  
Pratica trattata da Antonella Spazi

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704171 - fax 0541 704170  
www.comune.rimini.it  
e-mail: [tributi@comune.rimini.it](mailto:tributi@comune.rimini.it)  
PEC: [ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it](mailto:ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409

Si è reso pertanto opportuno provvedere ad un adeguamento del testo regolamentare vigente operando quelle integrazioni ed aggiornamenti evidenziati nella tabella di raffronto (Allegato B), che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

In concreto le rettifiche che, per i motivi sopra esposti, si è ritenuto di effettuare, riguardano gli articoli: 4; 10, 15, 19, 27 e 30.

Nella sostanza, rispondono a finalità di chiarezza interpretativa e precisazione dei termini di definizione dell'obbligo tributario, le integrazioni apportate agli art. 4 e 10, per i casi rispettivamente di non utilizzo dell'immobile e di determinazione del numero dei possessori /detentori delle utenze domestiche nei casi di abitazione tenuta a disposizione.

Si è ritenuto, nella prima ipotesi, (art. 4) di definire il termine del 28 febbraio di ogni anno – per attestare la condizione di non utilizzo dell'immobile (es: utenze con consumi a zero) e, all'art. 10 di circoscrivere per le abitazioni tenute a disposizione, il numero degli occupanti a quelli presenti nelle risultanze anagrafiche di residenza od in mancanza di dichiarazione da parte del contribuente, in conformità con la tabella indicata nel testo del medesimo articolo. Criterio avallato anche dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. V con Sentenza 05/04/2013 n. 8383 e dal T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, Sentenza 31/05/2012 n. 551.

Risponde invece a necessità di aggiornamento normativo del testo regolamentare la rettifica operata all' art. 15 concernente le agevolazioni per i casi di produzione di rifiuti speciali non assimilabili delle utenze non domestiche. Infatti come innanzi precisato, tale rettifica risulta conseguente alle modifiche operate all'art. 1 comma 649 della legge 147 /2013 dalla Legge di conversione (L. n. 68/14) del D.L 16/2014.

In tale circostanza questa U.O., si è incontrata e confrontata in più occasioni con altri Comuni ad ambito regionale ed ha partecipato a proficui incontri con Anci – Emilia Romagna, al fine di studiare e definire le modifiche da apportare al Regolamento.

Infatti il nuovo testo dell'art. 15 proposto con la presente deliberazione, rispecchia e risponde testualmente i suggerimenti definiti da Anci – Emilia – Romagna con la Circolare del 27 giugno 2014 Prot. n. 142.

La modifica proposta all'art. 19 “riduzioni tariffarie” corrisponde bensì ad esigenze di maggiore chiarezza nel testo del dispositivo. Invero, senza nulla cambiare alla portata della norma, ma esclusivamente ai fini di una maggiore scorrevolezza dello stesso, è stata solamente anteposta la dizione “o ad uso continuativo ma ricorrente” successivamente a: “..della durata massima di 120 giorni..”.

Da ultimo va rettificato:

- l'art. 27 del Regolamento escludendo il punto n. 2; “Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento ed alla riscossione dei crediti qualora l'importo complessivo dovuto, inclusivi di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, ai sensi dell'art.3, comma 10, dal D.L. n. 16/2012, escluso l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, in quest'ultimo caso non si emette avviso qualora l'importo dovuto per ciascun periodo non supera € 12,00”, in quanto trattasi di disposto non più vigente per i tributi locali.

- l'art. 30 del Regolamento laddove per mero errore materiale al punto 4. deve essere sostituita la dizione “ Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo “ con “ Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo”.

Rimini, 27 agosto 2014



**Comune di Rimini**

Direzione Risorse Finanziarie  
U.O. Tributo per il servizio rifiuti – Tributi a  
domanda e gestione mezzi pubblicitari  
Pratica trattata da Antonella Spazi

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704171 - fax 0541 704170  
www.comune.rimini.it  
e-mail: [tributi@comune.rimini.it](mailto:tributi@comune.rimini.it)  
PEC: [ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it](mailto:ufficio.tributi@pec.comune.rimini.it)  
c.f.-p.iva 00304260409

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
U. O. TRIBUTO PER IL SERVIZIO RIFIUTI -  
TRIBUTI A DOMANDA E GESTIONE MEZZI  
PUBBLICITARI  
(Dott.ssa Antonella Spazi)

## ALLEGATO B) alla Delibera di C.C. n. 108 del 25.09.2014

RAFFRONTO TRA GLI ARTICOLI DEL VIGENTE TESTO REGOLAMENTARE E LE MODIFICHE CHE SI REPUTA NECESSARIO ADOTTARE CON LA PRESENTE DELIBERAZIONE (evidenziate in blu).

<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><b>LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO</b></p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;"><b>LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO</b></p>
<p>Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono salvo prova contraria; per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.</p>	<p>Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono, <b>salvo prova contraria da attestare entro il 28 febbraio successivo, in mancanza della quale decade l'esclusione dalla tassa.</b> Per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.</p>

**Art. 10**

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETTENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23 , fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale della relativa documentazione.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero oppure tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero dei detentori/possessori, in mancanza di dichiarazione da parte del contribuente, si presume dalla seguente tabella:

<b>SUPERFICIE</b>	<b>NUMERO COMPONENTI</b>
<b>Fino a mq. 45</b>	<b>1</b>
<b>Fino a mq. 60</b>	<b>2</b>
<b>Fino a mq. 75</b>	<b>3</b>
<b>Da mq. 76 in poi</b>	<b>4</b>

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

**Art. 10**

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETTENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23 , fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
  2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.
  3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
  4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale della relativa documentazione.
  5. **Per le utenze domestiche occupate da non residenti o da residenti all'estero oppure tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il contribuente deve dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche.**
- In mancanza di dichiarazione da parte del contribuente e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei detentori/possessori si presume dalla seguente tabella:**

<b>SUPERFICIE</b>	<b>NUMERO COMPONENTI</b>
<b>Fino a mq. 45</b>	<b>1</b>
<b>Fino a mq. 60</b>	<b>2</b>
<b>Fino a mq. 75</b>	<b>3</b>
<b>Da mq. 76 in poi</b>	<b>4</b>

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AGEVOLAZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si definiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle utenze non domestiche, suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco della citata deliberazione.</li> <li>2. Il Servizio Ambiente con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 28 novembre 2013 ha determinato i requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività.</li> <li>3. L'agevolazione viene concessa dietro presentazione di una richiesta annuale, corredata della prescritta documentazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo ed è concessa solo a seguito della valutazione effettuata dal competente ufficio.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 15</b></p> <p style="text-align: center;"><b>AGEVOLAZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si definiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione 27.07.84 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle utenze non domestiche, suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco della citata deliberazione.</li> <li>2. Il Servizio Ambiente con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 28 novembre 2013 ha determinato i requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività.</li> <li>3. <b>Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.</b></li> <li>4. L'agevolazione viene concessa dietro presentazione di una richiesta annuale, corredata della prescritta documentazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo ed è concessa solo a seguito della valutazione effettuata dal competente ufficio.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RIDUZIONI TARIFFARIE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L.147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l'intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;</li> <li>b. riduzione del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali della durata massima di 120 giorni, o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione pari al 15% per le attività stagionali della durata massima di 240 giorni;</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 19</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RIDUZIONI TARIFFARIE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L.147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l'intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi: <ol style="list-style-type: none"> <li>riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;</li> <li>riduzione del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali <b>o ad uso non continuativa ma ricorrente</b> della durata massima di 120 giorni; riduzione del 15% per le attività stagionali della durata massima di 240 giorni.</li> </ol> </li> </ol>



<p>Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se viene temporaneamente sospesa.</p> <p>c. riduzione del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;</p> <p>2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali ad uso domestico;</li> <li>in autocertificazione il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali diversi dalle abitazioni.</li> </ol> <p>3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 21.</p>	<p>Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa.</p> <p>riduzione del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;</p> <p>2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali ad uso domestico;</li> <li>in autocertificazione il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali diversi dalle abitazioni.</li> </ol> <p>Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 21.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IMPORTI MINIMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è uguale o inferiore a euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.</li> <li>Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento ed alla riscossione dei crediti qualora l'importo complessivo dovuto, inclusi di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, ai sensi dell'art.3, comma 10, n. 16/2012, escluso l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, in quest'ultimo caso non si emette avviso qualora l'importo dovuto per ciascun periodo non supera € 12,00.</li> <li>Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto è inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IMPORTI MINIMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è uguale o inferiore a euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.</li> <li><del>Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento ed alla riscossione dei crediti qualora l'importo complessivo dovuto, inclusi di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, ai sensi dell'art.3, comma 10, n. 16/2012, escluso l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, in quest'ultimo caso non si emette avviso qualora l'importo dovuto per ciascun periodo non supera € 12,00.</del></li> <li>Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto è inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SANZIONI ED INTERESSI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 30</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SANZIONI ED INTERESSI</b></p>

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune può provvedere a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.  
Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
5. In ogni caso alle disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano i criteri per la determinazione delle sanzioni previsti nella deliberazione del Comune di Rimini n. 197 del 10.09.1998 del Consiglio Comunale.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune può provvedere a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento **della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica**. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.  
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.  
Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte **a** un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
5. In ogni caso alle disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano i criteri per la determinazione delle sanzioni previsti nella deliberazione del Comune di Rimini n. 197 del 10.09.1998 del Consiglio Comunale.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.



**Comune di Rimini**

Area Economico-Finanziaria  
Settore Tributi

Via Ducale, 7 - 47921 Rimini  
tel. 0541 704171 - fax 0541 704170  
[www.comune.rimini.it/servizi/imposte/pagina.htm](http://www.comune.rimini.it/servizi/imposte/pagina.htm)  
e-mail: [tributi@comune.rimini.it](mailto:tributi@comune.rimini.it)

# **REGOLAMENTO**

## **PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**



## INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Presupposto</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali ed aree tassabili con superficie ridotta</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Criteri di determinazione delle tariffe del tributo e Piano Finanziario</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione del numero dei possessori/detentori delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Agevolazione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Agevolazioni per produzione di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Attività di riduzione della produzione rifiuti e per l'avvio al recupero da parte delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze non domestiche</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Trattamento dati personali</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>	<i>Pag. 14</i>
<i>All. 1</i>	<i>Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	<i>Pag. 15/16</i>

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

## **Art. 2**

### **PRESUPPOSTO**

Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale; ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## **Art. 3**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante della persona giuridica, in solido con i soci.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata fino a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.  
In caso di detenzione superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il detentore.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
- 4 Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
- 5 Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

## **Art. 4**

### **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità a fini urbanistico-edilizio e catastale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. A tal fine l'arredo, le attrezzature e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acqua, energia elettrica è condizione sufficiente a far presumere la detenzione o conduzione dell'immobile o di una area finché queste condizioni permangono, salvo prova contraria da attestare entro il 28 febbraio successivo, in mancanza della quale decade l'esclusione dalla tassa. Per i locali ad uso non domestico può comunque essere dimostrata una detenzione successiva come risultante dalle dichiarazioni di inizio attività ai fini fiscali. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, la detenzione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

## **Art. 5**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

#### Utenze domestiche

- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse, pensiline;
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- parcheggi scoperti ad uso privato;

- le unità immobiliari inagibili e non abitabili, purché di fatto non utilizzate, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione;
- locali con altezza non uniforme solo per la parte inferiore a centimetri 120. (centoventi);
- le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### Utenze non domestiche

- locali ed aree dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento a proprie spese, in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 1 del presente regolamento. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, silos, celle frigorifere, forni per panificazione, forni e cabine di verniciatura, altiforni, ove non è compatibile, o non si abbia di regola, la presenza di persone od operatori;
- le unità immobiliari inagibili oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tale circostanza deve essere confermata annualmente dal contribuente con idonea documentazione fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata detenzione o conduzione;
- le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- vani utilizzati come servizi o depositi con un'altezza uniforme inferiore a centimetri 170 (centosettanta);
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ed aree tassabili qualora non operative;
- parcheggi scoperti ad uso privato e parcheggi scoperti gratuiti;
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, pensiline a condizione che non siano aree operative;
- i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi dietro presentazione di idonea documentazione identificativa dei soggetti a cui è conferito il rifiuto e delle superfici interessate. Sono invece soggetti a tariffa, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, le camere di degenza e ricovero, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
- le superfici occupate da macchinari stabili aventi una dimensione di almeno 8 metri quadri; in presenza di diversi macchinari stabili di dimensione inferiore che ingombrino una superficie complessiva pari ad almeno il 50% del locale di lavorazione, si riconosce un abbattimento del 10% della superficie tassabile del locale. In entrambi i casi va presentata la planimetria del locale, con l'evidenziazione delle superfici occupate dai singoli macchinari stabili e la percentuale complessiva di ingombro.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Sono esenti dalla TARI i locali e le aree scoperte posseduti o detenuti dall'Amministrazione Comunale per i quali la relativa copertura del costo può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

### **Art. 6**

#### **LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA**

Per le utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie di applicazione del tributo:

<b>categoria di attività</b>	<b>%di Abbattimento della superficie</b>
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici; Autoservizi; Autolavaggi; Autorimessaggi; Depositi, magazzini e simili in cui vi sia presenza di imballaggi terziari;	10%
Laboratori di analisi; Metalmeccaniche; Fabbri; Lavorazione acciaio; Tornitori; Autodemolitori;	15%
Pelletterie; Macellerie; Lavanderie a secco; Tintorie non industriali; Falegnamerie; Allestimenti; Produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresine; Riparatori sci; Tipografie; Stamperie; Incisioni; Vetrerie; Serigrafie; Imbianchini e tinteggiatori;	20%
Laboratori fotografici, eliografie;	25%
Marmisti; Lapidei; Manufatti in cemento e lavorazioni edili; Cantieri navali;	30%
Autoriparatori; Elettrauti; Riparazione elettrodomestici;	35%
Verniciatura; Fonderie; Ceramiche e smalterie; Carrozzerie e lucidatura mobili; Orafi	40%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuto.

La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 23 ed a presentare annualmente al Comune, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

#### **Art. 7**

#### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, o facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestable.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. La superficie imponibile è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle aree stesse al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale rilevata in ciascun piano.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 8**

#### **CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO E PIANO FINANZIARIO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria liquidata su base giornaliera, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 ed ai sensi dell'art. 1, commi 651 - 652 della .L. 147/2013.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (riportate nell'allegato 1 al presente regolamento).
4. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal citato D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. Le categorie devono essere determinate facendo riferimento, a quelle previste dagli allegati 3a e 3b al DPR 158/99.

5. Le tariffe per le utenze non domestiche sono determinate in relazione all'attività principale svolta.
6. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario viene redatto sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/99.
8. La tariffa deve garantire l'integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'Autorità d'ambito competente nonchè i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
9. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
10. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 1, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
11. Al fine dell'applicazione della tariffa ai locali o aree ascrivibili a ciascuna delle suddette categorie, si intendono ricomprese anche le superfici degli eventuali locali o aree di servizio pertinenti (es. depositi, uffici, servizi).

#### **Art. 9**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che costituisce tassazione autonoma. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa prevista per la corrispondente categoria non domestica.
2. Ai depositi, magazzini e similari, viene applicata la tariffa relativa alla classe di appartenenza dell'insediamento principale. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia e con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali, o aree scoperte, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie.

#### **Art. 10**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale della relativa documentazione.
5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti o da residenti all'estero, il contribuente deve dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche, finchè non sia disponibile una piattaforma di interscambio dati, secondo quanto stabilito dalla legge.  
In mancanza di dichiarazione da parte del contribuente e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei detentori/possessori si presume dalla seguente tabella:

<b>SUPERFICIE</b>	<b>NUMERO COMPONENTI</b>
<b>Fino a mq. 45</b>	<b>1</b>
<b>Fino a mq. 60</b>	<b>2</b>
<b>Fino a mq. 75</b>	<b>3</b>
<b>Da mq. 76 in poi</b>	<b>4</b>

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

#### Art. 11

### OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione od il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 23.

#### Art. 12

### ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 400 metri lineari nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Nel caso di aree private la distanza dal punto di raccolta dei rifiuti si calcola a partire dal loro confine con aree e strade pubbliche.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 400 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile pubblica.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 23 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

#### Art. 13

### MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, ciò dovrà essere fatto constatare mediante diffida scritta al Gestore del Servizio e gli effetti avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione e/o diffida.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero della tariffa.
3. Nei casi di cui ai sopra citati punti [1] e [2], qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, il tributo è dovuto nella misura dell'20% della tariffa applicabile.

#### Art. 14

### AGEVOLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata agli appositi centri di raccolta denominate stazioni ecologiche, hanno diritto ad una agevolazione calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
Vegetali ( <i>scarti di giardinaggio</i> )	0,020
Carta	0,020
Inerti e vetro	0,010
Accumulatori al piombo ( <i>batterie</i> )	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti ( <i>indumenti usati</i> )	0,025
Imballaggi leggeri	0,100
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi ( <i>elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics</i> )	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi ( <i>freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose</i> )	0,070
Altri	0,010

In ogni caso l'ammontare dell'agevolazione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

2. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

#### Art. 15

### AGEVOLAZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI ASSIMILATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Si definiscono rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione 27.07.84 del Comitato Inteministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/1982, cioè i rifiuti propri delle utenze non domestiche, suscettibili di essere compresi per similarità nell'elenco della citata deliberazione.
2. Il Servizio Ambiente con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 28 novembre 2013 ha determinato i requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti prodotti da singole attività.
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
4. L'agevolazione viene concessa dietro presentazione di una richiesta annuale, corredata della prescritta documentazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo ed è concessa solo a seguito della valutazione effettuata dal competente ufficio

#### Art. 16

### ATTIVITA' DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE RIFIUTI E PER L'AVVIO AL RECUPERO DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dall'ufficio Comunale competente da presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati, unitamente alla documentazione richiesta. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente (Kd), indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero; tale coefficiente va applicato al 50% della quota variabile.
3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani e assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.
4. Il quantitativo dei rifiuti avviati a recupero viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto assimilato, in base alla seguente tabella:

Frazione rifiuto	Valorizzazione %
Carta/cartone - vetro -plastica - multimateriale - ferro	10%
Legno - organico - potature	100%

5. Al fine di agevolare il conferimento di cibo ancora edibile ad associazioni che lo riutilizzano per ragioni caritative - evitando nel contempo la gestione dello stesso come rifiuto, quando in realtà è ancora utilizzabile - si concede a chi aderisce una riduzione tariffaria secondo questi parametri:

Frazione rifiuto:

Alimentari freschi e cucinati: €/kg 0,05

Alimentari inscatolati o confezionati: €/kg 0,02

La pesatura del conferito avverrà attraverso apposito modulo a doppia firma (donatore/ricevente).

6. Tutte le Onlus possono aderire al sistema SIGEA (Sistema Integrato Gestione Eccedenze Alimentari) realizzato in co-progettazione con il Comune di Rimini motivando la loro richiesta di adesione e permettendo quindi l'agevolazione ai donatori.

In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa ed è subordinata alla consegna di una comunicazione annuale da presentare, unitamente alla documentazione richiesta, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

#### **Art. 17**

### **CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 50% del tributo dovuto.

#### **Art. 18**

### **RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. E' disposta una riduzione tariffaria per la raccolta differenziata svolta dalle attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di avere operato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, in maniera tale da determinare:
  - a) un'adesione completa ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico
  - b) il conferimento dei rifiuti previo trattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o recupero del rifiuto da parte del pubblico servizio.
2. L'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nella riduzione della tariffa del 6% per la superficie fino a mq 5.000, e del 15% per la eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000 (lettera a)). E' disposta una ulteriore riduzione tariffaria per le attività produttive, commerciali o di servizi che attraverso idonea documentazione dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi che agevolino lo smaltimento o il recupero da parte del Gestore del servizio pubblico ossia che, conferendo al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuto, consentano di realizzare significative entrate derivanti dal recupero o riciclo dei rifiuti sotto forma di materie prime secondarie, previa attivazione di specifici servizi da parte del Gestore concessionario. Anche in questo caso l'agevolazione viene applicata per l'intera superficie tassabile dell'insediamento, e consiste nell'incremento delle riduzioni previste al comma 1 rispettivamente al 10 e al 20%. Il diritto all'agevolazione deve essere adeguatamente documentato, e verificato dall'ufficio comunale in collaborazione con il Gestore del servizio (lettera b)).
3. Per gli operatori facenti parte di un unico comparto (GROS RIMINI, Fiera, Centro Agro – Alimentare, Ikea, Ipermercati alimentari) e qualora producano un tipo di rifiuto omogeneo, in considerazione dell'economia di servizio che lo smaltimento di tale tipologia comporta, si riconosce una riduzione della tariffa del 35% per superfici fino a 5.000 mq., del 45% per l'eventuale residua superficie oltre i mq. 5.000. La riduzione viene riconosciuta solamente a quei soggetti che si attengano alle istruzioni impartite dal Gestore del servizio e solo a seguito di idonea certificazione in tale senso rilasciata dallo stesso.

Le agevolazioni sono concesse su motivata istanza dei titolari delle attività, corredata della prescritta documentazione, e previa dichiarazione da parte della società responsabile del servizio di smaltimento che attesti la completa adesione ai sistemi di raccolta implementati dal Gestore Pubblico. Essa ha effetto dalla data di presentazione dell'istanza, o per l'intero anno se l'istanza è presentata entro il 28 febbraio dell'anno successivo, in caso di prima applicazione.

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

#### **Art. 19**

### **RIDUZIONI TARIFFARIE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della L.147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l'intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:
  - a. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
  - b. riduzione del 25% per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali o ad uso non continuativo ma ricorrente della durata massima di 120 giorni; riduzione del 15% per le attività stagionali della durata massima di 240 giorni  
Rientrano inoltre in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se l'occupazione viene temporaneamente sospesa.
  - c. riduzione del 10% per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare:
  - a. l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali ad uso domestico;
  - b. in autocertificazione il periodo di effettivo svolgimento dell'attività, allegando eventuale copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di locali diversi dalle abitazioni.
3. Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante di cui al successivo art. 21.



## **Art. 20**

### **INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO**

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 1, comma 682 lettera a) punto 4), della L.147/2013:

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda alle famiglie residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere.
2. I requisiti e le categorie dei soggetti che possono usufruire degli interventi sono stabiliti annualmente con provvedimento della Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale.
3. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta alla Direzione Servizi Educativi e di Protezione sociale.
4. Il soggetto interessato deve comunicare agli Uffici competenti comunali il venire meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento; ciò comporta la decadenza dell'intervento agevolativo dalla data della comunicazione o dalla data definita nella comunicazione stessa.
5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **Art. 21**

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio ed aree private ove si svolgono pubblici spettacoli, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale di riferimento (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione per un periodo superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti deve essere versato direttamente al Comune in modo autonomo.
9. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
11. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.
12. Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali corrispondono il tributo sulla base delle giornate di esercizio attività programmate.

## **Art. 22**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

## **Art. 23**

### **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. L'imposizione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui al precedente art. 2 e determina l'obbligo, per il soggetto passivo, di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori ed ha effetto anche per gli altri.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data effettiva dell'inizio della detenzione o del possesso dei locali e/o

aree scoperte. La dichiarazione può essere consegnata direttamente a mezzo fax, pec, posta con raccomandata a/r. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale di partenza, nel caso di invio postale.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
  - a. Generalità del detentore/possessore, la residenza, o denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, il codice fiscale o partita IVA, codice ATECO dell'attività;
  - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società
  - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, numero civico esterno ed interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - d. Numero effettivo dei detentori/possessori i locali;
  - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi locali;
  - f. Data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - g. La provenienza;
  - h. La data in cui viene presentata la dichiarazione e la sottoscrizione con firma leggibile di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
  - i. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi muniti di apposita delega, entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi di cui al comma precedente, atti a comprovare la stessa, ed in particolare:
  - a. La data di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali e/o delle aree;
  - b. Le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
  - c. La data di presentazione della denuncia di cessazione;In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree o se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
10. All'atto della presentazione della denuncia, sarà rilasciata apposita ricevuta datata.
11. Il Comune potrà intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli Uffici preposti (ad esempio Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico Comunale, Catasto Elettrico) o da ogni altro dato certo in suo possesso provvedendo a comunicare all'interessato l'avvenuta variazione.
12. Il Comune non è tenuto, per i locali ad uso non domestico, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.
13. I titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante/ambulante denunciano l'inizio dell'attività indicando le giornate di esercizio di attività programmata. Il Comune calcola il tributo con le modalità applicate alla generalità dei contribuenti.
14. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
15. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini del tributo disciplinato dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

#### **Art. 24**

#### **RISCOSSIONE**

1. I contribuenti, per il versamento al Comune della tassa rifiuti, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata, l'ubicazione dell'area ecologica più vicina

opportunamente evidenziata e della lista delle aree ecologiche presenti sul territorio presso le quali è possibile conferire il rifiuto ottenendo riduzioni tariffarie, infine il conteggio periodico dell'andamento della raccolta rifiuti.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate quadrimestrali, scadenti il 16 giugno; 30 settembre e 16 dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 16 giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione preferibilmente in coincidenza con la scadenza della 1°rata dell'anno successivo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

#### **Art. 25**

#### **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di pagamento esclusivamente per carichi tributari di importi superiori a Euro 200,00 per le utenze domestiche ed Euro 1.000,00 per le utenze non domestiche.
2. La rateazione del carico tributario risultante dagli avvisi di pagamento, senza applicazione di sanzioni ma solo con interessi può essere richiesta entro il mese successivo alla scadenza dell'ultima rata. Le modalità ed i termini per le dilazioni di pagamento sono disciplinati dal Regolamento Comunale per la Gestione delle Entrate Tributarie, in cui vengono espressamente regolamentate anche le dilazioni di pagamento per carichi arretrati.

#### **Art. 26**

#### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta o alla compensazione con il tributo dovuto al Comune stesso a titolo di TARI qualora richiesto dal contribuente. Il Funzionario responsabile comunica entro 30 giorni dalla ricezione l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente Regolamento comunale delle Entrate Tributarie.

#### **Art. 27**

#### **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è uguale o inferiore a euro 12,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.
2. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto è inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

#### **Art. 28**

#### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

A norma dell'art. 1, comma 692, della L.147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

#### **Art. 29**

#### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
  - b. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
  - c. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;

- d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, previo avviso scritto recapitato al contribuente almeno 7 giorni prima dell'accesso. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
  - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
  - del proprio personale dipendente;
  - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni
- f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

- 2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni e sui versamenti eseguiti dai contribuenti nonché dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento o l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
- 3. Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e con le modalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
- 4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
- 5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **Art. 30**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

- 1. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune può provvedere a notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o pec, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
- 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 29, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100.  
Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
- 5. In ogni caso alle disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano i criteri per la determinazione delle sanzioni previsti nella deliberazione del Comune di Rimini n. 197 del 10.09.1998 del Consiglio Comunale.
- 6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate tributarie, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

#### **Art. 31**

#### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

**Art. 32**

**DIRITTO DI INTERPELLO**

Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, quesiti sull'interpretazione delle norme tributarie con le modalità ed i termini di cui al vigente Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria.

**Art. 33**

**RISCOSSIONE COATTIVA**

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910.

**Art. 34**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

**Art. 35**

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte ai fini delle precedenti forme di prelievo dei rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Per il solo anno 2014 il versamento viene effettuato in tre rate quadrimestrali con scadenza al 31 luglio, 30 settembre e 16 dicembre con successiva eventuale rata a saldo/conguaglio che verrà determinata preferibilmente in coincidenza della scadenza della 1° rata dell'anno successivo.

Per le occupazioni e variazioni verificatesi nel corso del 2014 il termine di presentazione denuncia è 90 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento.

**Art. 36**

**CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**ALLEGATO 1 al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti****UTENZE NON DOMESTICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI**

categoria DPR 158/99	sottocategoria	Descrizione
1		
	1a	Circoli ricreativi
	1b	Associazioni, enti di assistenza, beneficenza e Onlus
	1c	Scuole pubbliche e private, scuole professionali
	1d	Autoscuole
	1e	Locali parrocchiali
	1f	Caserme
	1g	Enti pubblici
2		
	2a	Teatri e cinema
3		
	3a	Esercizi di vendita beni all'ingrosso ubicati nel comparto Gros Rimini
	3b	Imprese di autotrasporti, autorimesse, autoservizi, noleggio cicli e motocicli
4		
	4a	Distributori di carburante
	4b	Impianti sportivi e palestre
	4c	Campeggi
5		
	5a	Stabilimenti balneari stagionali: superfici fino a 3000 mq.
	5b	Stabilimenti balneari stagionali: superfici eccedenti i 3000 mq.
6		
	6a	Autosaloni
	6b	Esposizioni e vendita di mobili, elettrodomestici e simili
	6c	Esercizi di vendita all'ingrosso non altrove classificati
	6d	Fiera
	6e	Centro congressi
7		
	7a	Alberghi, residenze turistico alberghiere
8		
	8a	Motel, meublè, garni, affittacamere
10		
	10a	Ospedali, cliniche e case di cura
11		
	11a	Studi e uffici professionali, artistici e terziari in genere, ambulatori e laboratori di analisi
12		
	12a	Banche ed istituti di credito
13		
	13a	Negozi: librerie, cartolerie, profumerie, gioiellerie, oreficerie; grandi magazzini
	13b	Negozi di abbigliamento
	13c	Negozi di ferramenta
	13d	Negozi di articoli casalinghi e per la persona
	13e	Esercizi commerciali in genere non altrove classificati
	13f	Negozi di pelletterie e calzature
14		
	14a	Farmacie
	14b	Tabacchi
	14c	Rivendite giornali
15		
	15a	Sale giochi
	15b	Negozi di tende, tessuti, tappeti, filatelia, cappelli e ombrelli
	15c	Antiquari
	15d	Videonoleggi
16		
	16a	Mercati: commercio al dettaglio di generi non alimentari
17		
	17a	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste

18		
	<b>18a</b>	<b>Attività artigianali tipo botteghe: lavanderie, falegnami, idraulici, fabbri, laboratori d'arte, ecc.</b>
19		
	<b>19a</b>	<b>Laboratori meccanici</b>
	<b>19b</b>	<b>Elettromeccanici</b>
	<b>19c</b>	<b>Elettrauti, carrozzerie, autofficine</b>
20		
	<b>20a</b>	<b>Attività industriali</b>
	<b>20b</b>	<b>Grandi aziende di pubblici servizi: Telecom, Enel, Hera, Gas, Ferrovie, Poste, Tram</b>
	<b>20c</b>	<b>Attività edili, marmisti, lapidei, autodemolitori</b>
21		
	<b>21a</b>	<b>Attività artigianali di produzione beni specifici: laboratori fotografici, ottici, odontotecnici, studi grafici, ecc.</b>
22		
	<b>22a</b>	<b>Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde</b>
	<b>22b</b>	<b>Pub, paninoteche, osterie, birrerie e vendita piadine</b>
	<b>22c</b>	<b>Rosticcerie, gastronomie</b>
23		
	<b>23a</b>	<b>Mense</b>
24		
	<b>24a</b>	<b>Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie</b>
25		
	<b>25a</b>	<b>Supermercati</b>
	<b>25b</b>	<b>Esercizi di vendita alimentari in genere</b>
	<b>25c</b>	<b>Forni con laboratorio e vendita</b>
	<b>25d</b>	<b>Macellerie</b>
27		
	<b>27a</b>	<b>Aziende industriali ed artigianali di lavorazione ortofrutta</b>
	<b>27b</b>	<b>Esercizi di vendita ortofrutta</b>
	<b>27c</b>	<b>Esercizi di vendita fiori</b>
	<b>27d</b>	<b>Esercizi di vendita prodotti ittici</b>
	<b>27e</b>	<b>Pizzerie al taglio</b>
29		
	<b>29a</b>	<b>Mercati: commercio al dettaglio di generi alimentari, fiori e frutta</b>
	<b>29b</b>	<b>Mercati: commercio all'ingrosso di generi alimentari freschi e congelati e di fiori</b>
30		
	<b>30a</b>	<b>Sale da ballo, discoteche</b>
	<b>30b</b>	<b>Parchi gioco e divertimento</b>
	<b>30c</b>	<b>Darsena e aree portuali</b>
	<b>30d</b>	<b>Parcheggi</b>

## UTENZE DOMESTICHE

Composizione nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

**Proposta di emendamento**

Presentata dal Sindaco Andrea Gnassi

Proposta deliberativa n. 3267999 del 01.09.2014

**OGGETTO: Modifica al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari)"**

PARTE CORRENTE E STRAORDINARIA

VISTA la proposta deliberativa di cui in oggetto sottoposta al vaglio della Commissione Consiliari congiunta 1' e 5';


VISTA la legge 241/1990 e DPR445/2000 e legge 183/2011 in materia di decertificazione in base alla quale le Amministrazioni non possono richiedere atti certificati contenenti fatti, stati e qualità personali che risultino già in loro possesso o che le amministrazioni stesse siano tenute a certificare. Vista in particolare la legge 183/2011 secondo cui la PA deve acquisire d'ufficio i dati e le informazioni che servono al procedimento;

SI PROPONE il presente emendamento all'art. 10 del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (Tari) come da allegato.

Rimini, 25/09/2014

**Il Sindaco**

**Dott. Andrea Gnassi**



Visto di regolarità contabile

**Il Direttore Risorse Finanziarie**

**Dott. Luigi Botteghi**



\*\*\*\*\*

**COMUNE DI RIMINI**  
**Presidenza del Consiglio Comunale**  
**BILANCIO 2014/2016**

**EMENDAMENTO** \_\_\_\_\_

Ordine del Giorno \_\_\_\_\_

**ANNOTAZIONI:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**APPROVATO**



Art. 10

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETTENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale della relativa documentazione.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero oppure tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero dei detentori/possessori, in mancanza di dichiarazione da parte del contribuente, si presume dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 10

**DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSSESSORI/DETTENTORI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 23.
3. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
4. Viene escluso dal numero dei componenti il nucleo familiare l'anziano collocato in casa di riposo in maniera permanente. Tale esclusione viene concessa su richiesta e dietro presentazione annuale della relativa documentazione.
5. Per le utenze domestiche occupate da non residenti o da residenti all'estero oppure tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il contribuente deve dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche, finchè non sia disponibile una piattaforma di interscambio dati, secondo quanto stabilito dalla legge.  
In mancanza di dichiarazione da parte del contribuente e per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei detentori/possessori si presume dalla seguente tabella:

SUPERFICIE	NUMERO COMPONENTI
Fino a mq. 45	1
Fino a mq. 60	2
Fino a mq. 75	3
Da mq. 76 in poi	4

Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.